**CONVENZIONE**

TRA

l’istituto scolastico …………….., con sede in………….., Via …………………….., codice fiscale ……………., , rappresentato dal Dirigente Scolastico ……………….,, (di seguito “**l’Istituto Scolastico**”)

E

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, Codice Fiscale 05114040586, rappresentata dal presidente del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, Vito Tisci (di seguito **“FIGC”**).

**Premesso che**

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (legge di Bilancio 2019) ha disposto le ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, in “*percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento*” d’ora in poi denominati PCTO;

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, al fine di assicurare ai giovani l’acquisizione di

competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- l’alternanza scuola lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive

modifiche.

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1.**

La FIGC si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le strutture dell’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale …………….del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, con sede legale in……….., via …………………, n°………..soggetti in alternanza scuola lavoro, che verranno indicati su proposta dell’Istituto Scolastico (**All. A**).

**Art. 2.**

1. L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro sarà congiuntamente progettata e verificata da un docente, designato dall’Istituto Scolastico (di seguito “**Tutor Interno**”) e da un tutor indicato dalla FIGC (di seguito “**Tutor Esterno**”).

4. Per ciascuno studente beneficiario del percorso in alternanza (di seguito “**lo Studente** "), inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, verrà predisposto un percorso formativo personalizzato, che farà parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale del proprio indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’Istituto Scolastico.

6. L’accoglimento degli Studenti per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 3.**

1. Il Tutor Interno svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al Tutor Esterno, il percorso formativo personalizzato, sottoscritto dalle parti coinvolte (Istituto Scolastico, FIGC, Studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo Studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il Tutor Esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con l’ambiente in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il Tutor Esterno;

d) fornisce all’Istituto Scolastico gli elementi concordati per valutare le attività dello Studente e l’efficacia del processo formativo.

2. Il tutor Esterno svolge i seguenti compiti:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di PCTO;

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;

c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO;

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

3. Il Tutor Interno ed il Tutor Esterno condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, dovranno collaborare per individuare le attività richieste dal progetto formativo e le misure di prevenzione necessarie alla tutela dello Studente;

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative svolte in aula e quelle nel contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sui risultati raggiunti da ciascuno Studente, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello Studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore, di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello Studente degli obblighi richiamati dalla norma citata saranno segnalati dal Tutor Esterno al Tutor Interno affinché quest’ultimo possa prendere le misure necessarie.

**Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro, gli Studenti sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

**Art. 5**

1. L’Istituto Scolastico assicurerà gli Studenti in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, FIGC segnalerà l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall’Istituto Scolastico) e, contestualmente, all’Istituto Scolastico. Fatta salva l’operatività delle coperture assicurative suddette, l’Istituto Scolastico sarà responsabile nei confronti della FIGC di eventuali illeciti, danni o altre conseguenze pregiudizievoli cagionate dallo Studente durante il percorso formativo presso la FIGC.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, l’Istituto Scolastico si farà carico dei seguenti obblighi:

• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli Studenti impegnati nelle attività di alternanza;

• informare/formare lo Studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di

lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

• designare un Tutor Interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e

salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (RSPP).

**Art. 6**

1. FIGC si impegna a:

a) garantire agli Studenti, per il tramite del Tutor Esterno, l’assistenza e la formazione necessarie allo svolgimento dell’attività di alternanza, nonché effettuare dichiarazione formale delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al Tutor Interno di contattare gli Studenti e il Tutor Esterno per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, coordinare l’intero percorso formativo e predisporre la relazione finale;

d) informare l’Istituto Scolastico di qualsiasi incidente accada agli Studenti;

e) individuare il Tutor Esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia

di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (RSPP).

**Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e sarà valida ed efficace fino all’espletamento dell’esperienza, definita da ciascun percorso formativo personalizzato, presso la FIGC.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà a ciascun parte di risolvere la presente convenzione in caso di violazione, da parte dell’altro contraente, degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro o del piano formativo personalizzato.

3. La presente Convenzione può essere attivata per tutte le classi facenti parte dell’Istituto Scolastico, durante gli anni scolastici ……………...

Luogo e Data

L.S.S. “………………………………………” Settore Giovanile e Scolastico della FIGC

Il Dirigente Scolastico Il Presidente

…………………………….. Vito Roberto Tisci